SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2481)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampati nn. 3033, 3400, 3421, 3551)

d'iniziativa dei deputati BASILE (3033); CURTI Aurelio, AGOSTA, ANZILOTTI, BERTE', BIASUTTI, BISANTIS, BOLOGNA, BRUSASCA, CASTELLI, CASTELLUCCI, COCCO Maria, FORLANI, FRACASSI, FUSARO, GIOIA, ISGRO', MICCOLIS Maria, PATRINI, RADI, RAPELLI, RAMPA, RUBINACCI, VINCELLI (3400); STORTI, SINE-SIO, SCALIA, PAVAN, BIANCHI Gerardo, GITTI, MAROTTA Vincenzo (3421); SER-VELLO, DE MARZIO Ernesto, DE MICHIELI VITTURI, CALABRO', CRUCIANI, GRILLI Antonio (3551)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 2.

All'albo di cui al precedente articolo sono iscritti coloro che svolgano o intendano svolgere le attività di cui agli articoli dal 1742 al 1752 del Codice civile e quelle previste dagli accordi economici collettivi regolanti

erga omnes il rapporto di agenzia autonoma, quale che sia la forma di rapporto, prestazione o collaborazione con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia in cui visiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le Camere di commercio, industria ed agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

--- 2 ---

Art. 4.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nell'albo di cui al precedente articolo e alla tenuta dell'albo stesso.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

- a) dal presidente della Giunta camerale, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da sei membri designati dalle Organizzazioni sindacali, a carattere provinciale più rappresentative, degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime organizzazioni sindacali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 5.

Non possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della presente legge e, se iscritti, sono radiati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) i condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio. ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

- d) coloro che non risultino di buona condotta e moralità:
- e) coloro che versino nelle condizioni di incompatibilità previste dal seguente articolo 9.

Art. 6.

Qualora l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge sia esercitata da società. l'iscrizione all'albo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 da parte di tutti gli amministratori in carica della società.

Art. 7.

Le iscrizioni all'albo, i dinieghi di iscrizione e le revoche delle iscrizioni sono disposte — entro novanta giorni dalla domanda o dal provvedimento di revoca -dal presidente della Commissione prevista dal precedente articolo 4 che ne dà immediata comunicazione agli interessati.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8.

Le iscrizioni all'albo sono soggette a revisione ogni cinque anni.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, che la presiede;
- b) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia;
- c) da un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) da sei membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative.

Art. 9.

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge è incompatibile con quella di dipendente di altre persone, associazioni od enti, pubblici o privati, commerciali o non commerciali.

È altresì incompatibile con l'iscrizione nei nuoli di mediatore e comunque con l'esercizio di attività richiedente l'iscrizione in detti ruoli.

Art. 10.

È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti, o comunque come ausiliari per l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, persone o società che non siano iscritte nell'albo o ne siano state cancellate.

La violazione della disposizione di cui al precedente comma importa la nullità del rapporto tra le parti, malgrado diversa pattuizione e gli imprenditori responsabili sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000, salvi gli obblighi maturati dall'imprenditore verso l'E.N.A.S.A.R.C.O.

Art. 11.

Coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, senza essere iscritti nell'albo, incorrono nelle sanzioni di cui all'articolo 665 del Codice penale.